

## CAPITOLO 17

### RELAZIONI DI INFLUENZA

CON IL PUBBLICO UFFICIALE INSUSSISTENTI:

*MILLANTATO CREDITO O TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE?*

(Cassazione Penale, Sesta Sezione, dep. 23 novembre 2017, n. 53332)

#### 17.1. Il parere

*Tizio, sottufficiale dei Carabinieri, è l'addetto all'ufficio denunce del comando provinciale dell'Arma di Roma. Durante l'esercizio delle proprie funzioni, riceve da Sempronio una denuncia contro Caio, proprietario di una concessionaria, nella quale si ipotizza che quest'ultimo alteri i numeri di telaio dei veicoli in vendita, al fine di rivendere mezzi rubati.*

*Successivamente, Tizio riferisce a Caio che Mevio, sostituto procuratore della Repubblica titolare delle indagini, sarebbe in procinto di acquisire al fascicolo procedimentale mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti per procedere al sequestro conservativo di tutti gli autoveicoli in quel momento in esposizione nell'autosalone. Tizio prosegue affermando che, in cambio della somma di Euro 6.500,00, egli potrebbe spendere la propria influenza presso Mevio al fine di farlo desistere dall'acquisizione di tali mezzi di prova, e precisa di poter far tanto in virtù di una consolidata relazione d'ufficio col sostituto procuratore nonché perché vecchio amico del magistrato, cui avrebbe dato importanti consigli all'inizio della sua carriera.*

*A questo punto, Caio sporge denuncia – querela nei confronti di Tizio.*

*All'esito delle conseguenti indagini preliminari, nei confronti di quest'ultimo viene esercitata l'azione penale per il reato di millantato credito, poiché si accerta che, in realtà, la relazione vantata da Tizio altro non è che una relazione lavorativa saltuaria.*

*Tizio si reca dal legale a cui chiede un parere in ordine al possibile esito delle indagini, confermando di aver avuto una precedente relazione lavorativa solo saltuaria con Mevio, ma precisando di esserne comunque grande amico di infanzia, al punto da poterne influenzare le decisioni professionali.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga il parere richiesto.*

Il parere impone di analizzare gli elementi strutturali di due fattispecie di reato, apparentemente affini, vale a dire il delitto di millantato credito ex art. 346 cod. pen. e il delitto di traffico di influenze illecite ex art. 346 *bis* cod. pen., onde verificare in quale modo la sussistenza di una effettiva relazione tra il soggetto attivo del reato e l'agente pubblico nonché di un reale potere di influenza dell'intermediario sull'agente pubblico incida sulla riconduzione del fatto nell'una o nell'altra ipotesi criminosa.

L'opzione per l'una o l'altra fattispecie penale non è di poco conto, atteso che il legislatore ha contenuto in limiti più bassi il quadro edittale delle pene per il delitto di traffico di influenze illecite.

Pertanto, qualora all'esito di tale disamina si accertasse la piena rispondenza della condotta di Tizio alla fattispecie delittuosa del traffico di influenze illecite, quest'ultimo potrà beneficiare di un più mite trattamento sanzionatorio.

In particolare, nel caso in esame, Tizio, sottufficiale dei carabinieri, addetto all'ufficio denunce, raccolse la denuncia di Sempronio contro Caio, proprietario di una concessionaria, nella quale quest'ultimo era stato accusato di alterare i numeri di telaio dei veicoli in vendita allo scopo di rivendere vetture di provenienza illecita.

Successivamente, Tizio informò Caio che Mevio, pubblico ministero titolare delle indagini relative alla denuncia sporta, sarebbe stato sul punto di procedere al sequestro conservativo degli autoveicoli in vendita presso la concessionaria, sulla base di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei fatti riferiti in denuncia. Quindi, Tizio si offrì di spendere la propria influenza presso Mevio al fine di indurlo ad ignorare tali mezzi di prova in cambio della somma di € 6.500,00. In quell'occasione, Tizio riferì a Caio di essere in grado di intercedere in tal senso in virtù di una vecchia amicizia e di una consolidata relazione d'ufficio col sostituto procuratore della Repubblica Mevio, cui avrebbe dato preziosi consigli agli inizi della sua carriera.

A seguito della denuncia-querela sporta da Caio nei confronti di Tizio e all'esito delle conseguenti indagini preliminari, il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di millantato credito a carico di Tizio, avendo accertato la natura saltuaria della relazione lavorativa con Mevio.

Ciò posto, al fine di verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata dal pubblico ministero, si impone una breve analisi degli elementi strutturali delle due menzionate fattispecie incriminatrici così da comprendere i relativi elementi differenziali.

Nel dettaglio, gli articoli 346 e 346 *bis* cod. pen. puniscono le attività *latu sensu* prodromiche al fenomeno corruttivo e clientelare. Entrambe tali ipotesi di reato, infatti, mirano a colpire fatti che alimentano l'immagine di una pubblica amministrazione corrotta o, comunque, potenzialmente tale.

Segnatamente, a mente dell'art. 346 cod. pen., primo comma, si rende responsabile del delitto di millantato credito, colui che *“millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o*

*altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato”.*

Il secondo comma dell’art. 346 sanziona una forma più grave di reato, la quale ricorre quando *“il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”.*

L’interesse giuridico al cui presidio è posto l’art. 346 cod. pen. si ravvisa nel prestigio della pubblica amministrazione in relazione all’attività funzionale dei suoi organi, fatta apparire scorretta e venale dalla c.d. “vendita di fumo”.

Quanto alla condotta tipica, occorre distinguere fra primo e secondo comma, che come visto descrivono fattispecie penali distinte.

Innanzitutto, in ordine a quanto previsto dal primo comma, la condotta offensiva ha ad oggetto la vanteria di poter esercitare un’influenza nei confronti dell’agente pubblico fatto apparire come persona incline a faccende illecite, tesa a favorire interessi privati in violazione dei principi di imparzialità e di correttezza comportamentale che debbono ispirarne l’azione. Tale condotta deve indurre il soggetto passivo che compra la mediazione, il c.d. compratore di fumo, a ritenere che il millantatore abbia la capacità di esercitare un’influenza sui pubblici poteri, tale da rendere i principi dell’azione amministrativa vani e cedevoli al tornaconto personale.

A tal proposito, si è assistito ad una dilatazione interpretativa della portata precettiva della norma in commento, tanto che l’accezione del millantare credito – originariamente circoscritta alle ipotesi di inesistenza del credito vantato presso i pubblici poteri – è stata estesa anche all’ipotesi in cui il mercimonio indebito avesse ad oggetto rapporti effettivamente esistenti.

Tale interpretazione, tuttavia, per restare compatibile con la previsione penale, ha ricondotto la millanteria alle ipotesi in cui il credito vantato presso il pubblico funzionario fosse realmente sussistente, purché artificiosamente magnificato o amplificato dall’agente, in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e quindi di poterlo favorire nel conseguimento di vantaggi illeciti in cambio del prezzo della propria mediazione.

La fattispecie di reato di cui all’art. 346, secondo comma, cod. pen., per converso, si connota per una maggiore severità del trattamento sanzionatorio. Difatti, l’utilità deve essere carpita col pretesto di dover versare una somma o assicurare un vantaggio al favore del pubblico ufficiale o impiegato per ottenere che egli agisca nel senso desiderato ovvero per compensarlo dell’opera svolta.

È allora evidente che la differenza tra le due ipotesi delittuose in esame risiede nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose che l’agente fa al soggetto passivo che, nell’un caso, costituisce il prezzo della propria mediazione, mentre nell’altro la remunerazione della corruzione del funzionario pubblico.

blico agente e la conseguente capacità d'influenza, si pone inevitabilmente l'esigenza di verificare la sorte delle fattispecie ricondotte in quella interpretazione estensiva della giurisprudenza che vedeva ricomprendere nel reato di millantato credito anche le ipotesi in cui la relazione vantata presso l'agente pubblico fosse effettivamente sussistente.

Dall'analisi degli elementi strutturali delle fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. e 346 *bis* cod. pen. sopra esposta, emerge che le citate ipotesi delittuose possono essere così ricostruite: il traffico di influenze punisce le condotte nelle quali le relazioni tra mediatore e pubblico agente siano esistenti e reali sia il potere di influenza del mediatore sul pubblico funzionario. Invece, il millantato credito incrimina i casi in cui il potere di influenza non ci sia, siano le relazioni esistenti o inesistenti, ma tale potere è ostentato ugualmente dal millantatore, al fine di ricevere un indebito vantaggio da chi, raggirato, è configurato come vittima del reato.

Tanto premesso, poiché nel caso di specie non è posta in dubbio la relazione amicale tra Tizio e Mevio, grandi amici di infanzia, nonché il conseguente potere di Tizio di influenzare le decisioni professionali di Mevio, la condotta del sottufficiale dei carabinieri potrà correttamente sussumersi nell'ipotesi criminosa del traffico di influenze illecite, aggravato dalla qualità di incaricato di pubblico servizio rivestita da Tizio.

In definitiva, in virtù delle suddette argomentazioni, Tizio potrà dimostrare la piena rispondenza della propria condotta al paradigma normativo del traffico di influenze illecite aggravato, così potendo beneficiare di un più mite trattamento sanzionatorio.

## 17.2. L'atto

*Tizio, sottufficiale dei Carabinieri, è l'addetto all'ufficio denunce del comando provinciale dell'Arma di Roma. Durante l'esercizio delle proprie funzioni, riceve da Sempronio una denuncia contro Caio, proprietario di una concessionaria, nella quale si ipotizza che quest'ultimo alteri i numeri di telaio dei veicoli in vendita, al fine di rivendere mezzi rubati.*

*Successivamente, Tizio riferisce a Caio che Mevio, sostituto procuratore della Repubblica titolare delle indagini, sarebbe in procinto di acquisire al fascicolo procedimentale mezzi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti per procedere al sequestro conservativo di tutti gli autoveicoli in quel momento in esposizione nell'autosalone. Tizio prosegue affermando che, in cambio della somma di euro 6.500,00, egli potrebbe spendere la propria influenza presso Mevio al fine di farlo desistere dall'acquisizione di tali mezzi di prova, e precisa di poter far tanto in virtù di una consolidata relazione d'ufficio col sostituto procuratore nonché perché vecchio amico del magistrato, cui avrebbe dato importanti consigli all'inizio della sua carriera.*

*A questo punto, Caio sporge denuncia – querela nei confronti di Tizio.*

*All'esito del primo grado del giudizio penale che ne consegue, il Tribunale di Roma riconosce Tizio colpevole del reato di millantato credito, poiché si accerta che, in realtà, la relazione vantata da Tizio altro non è che una relazione lavorativa saltuaria. Per questo lo condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.*

*Tizio si reca dal legale a cui chiede di impugnare la sentenza, confermando che in primo grado è stata raggiunta prova del fatto che egli aveva avuto una relazione lavorativa solo saltuaria con Mevio, ma che comunque ne era grande amico di infanzia, al punto da poterne influenzare le decisioni professionali.*

*Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l'atto di impugnazione.*

### **ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA ATTO DI APPELLO**

Il sottoscritto Avv. <.....>, del foro di <.....>, con studio in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del sig. Tizio, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, domiciliato presso il suo studio, imputato nel procedimento penale n. <.....> R.G.N.R. <.....> R.G. Tribunale di Roma, in ordine al delitto previsto e punito dall'art. 346 cod. pen.,

#### **PROPONE APPELLO**

avverso la sentenza <.....> emessa il <.....> e depositata in data <.....>, con la quale il Tribunale di Roma ha ritenuto Tizio responsabile del reato di millantato credito e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa.

A sostegno dell'impugnazione proposta si deducono i seguenti specifici

#### **MOTIVI**

##### I. **Violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. pen.**

Mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di traffico di influenze illecite.

La decisione gravata appare manifestamente erronea poiché la condotta contestata a Tizio non è conforme al paradigma normativo di cui all'art. 346 cod. pen.

L'inidoneità della condotta di Tizio ad integrare l'elemento oggettivo del millantato credito risulta evidente alla stregua delle circostanze fattuali: è pertanto errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha interpretato i fatti storici acclarati come costitutivi del delitto di millantato credito anziché di quello, più lievemente punito, di traffico di influenze illecite. In altri termini, risulta violato e male applicato l'art. 346 cod. pen., in vece del quale avrebbe dovuto trovare spazio l'art. 346 bis cod. pen.

Giova, a questo punto, ricapitolare i fatti accertati nel primo grado del giudizio.

Tizio, sottufficiale dei carabinieri, addetto all'ufficio denunce, raccolse la denuncia di Sempronio contro Caio, proprietario di una concessionaria, nella quale quest'ultimo era stato accusato di alterare i numeri di telaio dei veicoli in vendita allo scopo di rivendere vetture di provenienza illecita.

Successivamente, Tizio informò Caio che Mevio, pubblico ministero titolare delle indagini relative alla denuncia sporta, sarebbe stato sul punto di procedere al sequestro conservativo degli autoveicoli in vendita presso la concessionaria, sulla base di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei fatti riferiti in denuncia. Quindi, Tizio si offrì di spendere la propria influenza presso Mevio al fine di indurlo ad ignorare tali mezzi di prova in cambio della somma di € 6.500,00. In quell'occasione, Tizio riferì a Caio di essere in grado di far tanto in virtù di una consolidata relazione d'ufficio col sostituto procuratore della Repubblica nonché perché vecchio amico di Mevio, cui avrebbe dato preziosi consigli agli inizi della sua carriera.

All'esito del primo grado del giudizio penale che ne è conseguito, il Tribunale di Roma ha riconosciuto Tizio colpevole del reato di millantato credito, poiché risultava provato che, in realtà, la relazione vantata da Tizio altro non era che una relazione lavorativa saltuaria.

Ciò posto, preliminare alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato, risulta il confronto degli elementi strutturali delle norme penali ex artt. 346 e 346 *bis* cod. pen. che puniscono le attività *latu sensu* prodromiche al fenomeno corruttivo e clientelare. Entrambe tali ipotesi di reato, infatti, mirano a colpire fatti che alimentano l'immagine di una pubblica amministrazione corrotta o, comunque, potenzialmente tale.

Nel dettaglio, a mente dell'art. 346 cod. pen., primo comma, si rende responsabile del delitto di millantato credito colui che *"millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato"*.

Il secondo comma dell'art. 346 sanziona una ipotesi più grave di tale tipo di reato, la quale ricorre quando *"il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare"*.

L'interesse giuridico posto protetto dall'art. 346 cod. pen. si ravvisa nel prestigio della pubblica amministrazione in relazione all'attività funzionale dei suoi organi, fatta apparire scorretta e venale dalla c.d. vendita di fumo.

In riferimento all'elemento oggettivo sanzionato dalla norma, occorre distinguere fra primo e secondo comma, che costituiscono distinte ipotesi criminose.

Innanzitutto, in ordine a quanto previsto dal primo comma, va osservato che la condotta offensiva ha ad oggetto la vanteria di poter esercitare un'influenza nei confronti dell'agente pubblico fatto apparire come persona incline a faccende illecite, disposta a favorire interessi privati in violazione dei principi di imparzialità e di correttezza comportamentale che debbono ispirarne l'azione.

Tale condotta deve indurre il soggetto passivo che compra la mediazione, il c.d. compratore di fumo, a ritenere che il millantatore abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri, tale da rendere i principi dell'azione amministrativa vani e cedevoli al tornaconto personale.

La fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen., per converso, si connota per una maggiore severità del trattamento sanzionatorio, atteso che l'utilità deve essere carpita col pretesto di dover versare una somma o assicurare un vantaggio al favore del pubblico ufficiale o impiegato per ottenere che egli agisca nel senso desiderato ovvero per compensarlo dell'opera svolta.

È allora evidente che la differenza tra le due ipotesi in esame risiede nella diversa rappresentazione della destinazione delle cose che l'agente fa al soggetto passivo

Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso per le seguenti specifiche ragioni, che lasciano emergere la violazione di legge che caratterizza la sentenza impugnata.

Infatti, l'acclarata relazione di solida amicizia con Mevio può rappresentare un'argomentazione decisiva per sostenere validamente la capacità di influenzare il magistrato da parte del sottufficiale dei carabinieri.

Sebbene l'art. 346 bis cod. pen. non chiarisca quale debba essere il grado di relazione e, in particolare, se debba trattarsi di rapporti stabili e consuetudinari o anche sporadici e addirittura isolati, non può per questo dubitarsi della rilevanza penale di una forte relazione di amicizia, quale quella che ricorre nel caso di specie, di per sé dotata di idoneità ad influenzare.

A ciò si aggiunga che l'esistenza della relazione tra Tizio e Mevio e l'ascendente esercitato dal maresciallo dei carabinieri sul pubblico ministero hanno costituito il motivo determinante dell'accordo tra Tizio e Caio. Di conseguenza, lo sfruttamento di tale relazione ha costituito la ragione della dazione erogata da Caio come prezzo della remunerazione del pubblico ministero per la condotta *contra legem*.

Tali risultati probatori devono essere confrontati, come anticipato, con il principio per il quale mentre il traffico di influenze punisce le condotte nelle quali le relazioni tra mediatore e pubblico agente siano esistenti e reale sia il potere di influenza del mediatore sul pubblico funzionario, il millantato credito, invece, incrimina i casi in cui il potere di influenza non ci sia, siano le relazioni esistenti o inesistenti, ma tale potere è ostentato ugualmente dal millantatore, al fine di ricevere un indebito vantaggio da chi, raggirato, è configurato come vittima del reato.

Tanto premesso, poiché nel caso di specie è stata provata l'esistenza di una relazione amicale tra Tizio e Mevio, sorta già nell'infanzia, nonché il conseguente potere di Tizio di influenzare le decisioni professionali di Mevio, la condotta del sottufficiale dei carabinieri potrà correttamente sussumersi nell'ipotesi criminosa del traffico di influenze illecite aggravato dalla qualità di incaricato di pubblico servizio rivestita da Tizio.

In definitiva, il Tribunale ha errato nella qualificazione giuridica del fatto commesso da Tizio che, come per vero dimostrato, non può che essere ricondotto nell'alveo del traffico di influenze illecite aggravato.

Per tutti i suddetti motivi, il sottoscritto difensore,

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia, in riforma della sentenza impugnata, riqualficari il fatto contestato ex art. 346 cod. pen. ai sensi dell'art. 346 bis cod. pen. con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

<Luogo e data.....>

Avv. <.....>

### 17.3. La sentenza

#### Cassazione Penale, Sezione VI, dep. 23 novembre 2017, n. 53332

La Corte si interroga, nella sentenza di cui è riportata di seguito la motivazione, sui criteri distintivi fra il delitto di cui all'art. 346 cod. pen. e quello di cui all'art. 346 bis cod. pen., individuando le caratteristiche peculiari di ciascuna delle due fattispecie in modo chiaro e netto e ribadendo l'orientamento, ormai consolidato, secondo il quale il delitto

di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale.

#### RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di T.E. alla pena di anni uno di reclusione. Il T., in qualità maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Reggio Emilia Principale al quale il M. aveva presentato una denuncia, aveva ottenuto il (omissis) da M.U. la somma di Euro mille (rispetto a quella maggiore richiesta di Euro 2.600), millantando di dovere comprare il favore del sostituto procuratore della Repubblica che aveva in carico il procedimento relativo alla denuncia, procedimento che, altrimenti, sarebbe rimasto fermo, con conseguente ulteriore fermo delle vetture in sequestro per le quali il denunciante aveva interesse alla restituzione.

2. Nella sentenza impugnata si dà atto che, rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti, sostanzialmente incontroverti, operata dal giudice di primo grado, secondo il quale la condotta era sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., la vicenda andava, più propriamente, ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen.. La Corte territoriale ha premesso, in fatto, che il maresciallo T. aveva riferito al M. di avere parlato della denuncia con il magistrato inquirente; che gli aveva, altresì, rappresentato che la situazione avrebbe potuto sbloccarsi verso il pagamento della somma di duemilaseicento Euro e che, in occasione della consegna della somma di mille Euro, gli aveva espressamente ribadito che il magistrato avrebbe dato corso, con maggiore solerzia alla denuncia sporta dal M., che, in caso contrario, sarebbe rimasta ferma. Ciò che rileva, conclude la sentenza impugnata, ai fini della ritenuta qualificazione giuridica della condotta come delitto di millantato credito, e che costituisce la differenza di tale fattispecie rispetto al delitto di traffico di influenze illecite, non è la esistenza di un effettivo rapporto tra l'agente ed il soggetto pubblico ma la rappresentazione esplicita, da parte dell'imputato, della corruttibilità del magistrato inquirente, nel caso fatta intendere al M..

3. Con i motivi di ricorso, sottoscritti personalmente e di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il T. denuncia: 3.1 il vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 346 cod. pen., poiché la esistenza di una relazione di ufficio tra il maresciallo T. e il magistrato inquirente, che sul punto non era mera una mera vanteria del T., costituisce il discrimen tra le fattispecie previste dall'art. 346 bis cod. pen.; 3.2 la violazione del principio del favor rei, che la diversa qualificazione giuridica del fatto in grado di appello ha comportato; 3.3 la contraddittorietà tra dispositivo della sentenza impugnata – nella quale si conferma la sentenza di primo grado – e la motivazione della stessa sentenza nella quale viene operata la disposta modifica della contestazione; 3.4 la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 346 bis, comma 5 e 62, n. 4 cod. pen. in presenza di un lucro di importo decisamente esiguo e di indici della condotta – il rapporto di amicizia con la persona offesa – che connotano il fatto in termini di speciale tenuità; 3.5 la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, anche tenuto conto della pregressa condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta al T. con sentenza del Tribunale di Belluno del 25 ottobre 2005, non supera i limiti di cui all'art. 164 cod.

pen.. L'effetto della subita detenzione in carcere e la ritrovata stabilità economica e lavorativa dell'imputato conducono ad una positiva prognosi sulla commissione di ulteriori reati.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il primo motivo di ricorso con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, da sussumere nella fattispecie di traffico di influenze illecite aggravato, ai sensi degli artt. 346 bis cod. pen.. Sono infondati, per aspetti anche manifesti, gli ulteriori motivi di ricorso.

2. L'esame delle deduzioni difensive comporta, in primo luogo, la disamina degli elementi costitutivi del reato di millantato credito e del delitto di traffico di influenze illecite, figura di reato introdotta dopo la commissione del fatto ascritto al T., onde individuare quali siano gli imprescindibili connotati della condotta che orientano verso la sussunzione del fatto nell'una piuttosto che nell'altra fattispecie incriminatrice.

3. La giurisprudenza di legittimità ha delineato con nettezza, fin dai più risalenti arresti sul punto, l'elemento strutturale del delitto di cui all'art. 346, comma 1, cod. pen. e il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice, individuandoli nel comportamento del soggetto attivo che si concreti in una vanteria, cioè in un'ostentazione della possibilità di influire sul pubblico ufficiale che venga fatto apparire come persona avvicinabile, cioè sensibile a favorire interessi privati in danno degli interessi pubblici di imparzialità, di economicità e di buon andamento degli uffici, cui deve ispirarsi l'azione della pubblica amministrazione. Tale condotta, si è precisato, deve indurre a far intendere alla vittima che il millantatore abbia la capacità di esercitare un'influenza sui pubblici poteri tale da rendere i detti principi vani e cedevoli al tornaconto personale, con la conseguenza che alla persona del danneggiato (vera parte offesa, che la norma intende proteggere) deve apparire evidente la lesione del prestigio della pubblica amministrazione che deve emettere l'atto o tenere un dato comportamento, senza che importi che siano individuati i singoli funzionari e i reali rapporti che il millantatore intrattiene con essi (Sez.6, 2645 del 27/01/2000, Agrusti, Rv. 215651).

4. L'accezione della condotta del millantare – che evoca immediatamente all'interprete il fingere, per vanteria, cose non vere – era stata estesa dalla giurisprudenza, rendendo configurabile il delitto di cui all'art. 346 cod. pen., anche all'ipotesi in cui il credito vantato presso il pubblico ufficiale o impiegato sia effettivamente sussistente, ma venga artificiosamente magnificato e amplificato dall'agente in modo da far credere al soggetto passivo di essere in grado di influire sulle determinazioni di un pubblico funzionario e correlativamente di poterlo favorire nel conseguimento di preferenze e di vantaggi illeciti in cambio di un prezzo per la propria mediazione (Sez. 6, n. 11317 del 18/05/1989, Canz, Rv. 181968). Si osservava che, nel delitto di millantato credito, la condotta offensiva ha ad oggetto la vanteria dell'agente di essere nelle condizioni di poter frustrare per personale tornaconto i principi che presiedono all'azione amministrativa a garanzia della collettività amministrata. Non vengono in discussione né rilevano i rapporti reali o presunti tra l'agente ed il pubblico ufficiale, poiché l'ostentazione di tali rapporti per tornaconto personale definisce la portata offensiva del delitto in esame, essendo essa stessa idonea ad esporre a pericolo l'interesse tutelato. D'altra parte, non può non ritenersi amplificata ovvero esagerata la facoltà di intrattenere rapporti, con il pubblico ufficiale tutte le volte in cui essa venga riferita alla possibili-

#### 17.4. La giurisprudenza

Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, condotte finora qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell'art. 346, commi primo e secondo, cod. pen., devono, dopo l'entrata in vigore della legge n. 190/2012, in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite.

*Cassazione penale, Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 51688*

La fattispecie di millantato credito viene in rilievo in tutte le ipotesi in cui il credito sia fasullo, posticcio o, persino, artatamente esaltato e, pertanto, non esista né la relazione con il pubblico ufficiale, tanto meno l'influenza; il traffico di influenze postula, invece, una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, per lo meno di orientare la condotta del pubblico ufficiale.

*Cassazione penale, Sez. VI, 28 aprile 2017, n. 37463*

Le condotte di colui che, vantando un'influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, prima della legge n. 190 del 2012, al reato di millantato credito, devono essere sussunte dopo l'entrata in vigore di detta legge, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale.

*Cassazione penale, Sez. VI, 14 dicembre 2016, n. 4113*

#### 17.5. L'istituto

*Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen.)*

*Introduzione: le ragioni della riforma*

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sono state apportate importanti modifiche alla disciplina dei reati dei reati contro la pubblica amministrazione.

Con la nuova incriminazione il legislatore ha inteso colmare un vuoto di tutela, andando a colpire le attività di intermediazione e filtro svolte da soggetti che si interpongono tra l'agente pubblico e il privato in una fase prodromica e funzionale al raggiungimento di successivi eventuali accordi corruttivi.

### *Bene giuridico protetto*

Il traffico di influenze illecite è norma diretta a salvaguardare il prestigio della pubblica amministrazione e risponde, altresì, alla necessità di tutelare il buon andamento e l'imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti.

Con l'introduzione di tale fattispecie, infatti, il legislatore ha inteso punire chi offre e che acquista una mediazione illecita nei confronti dell'agente pubblico prescindendo dalla circostanza che tale mediazione possa diventare episodio corruttivo.

### *Soggetti attivi*

Soggetto attivo può essere chiunque, anche un soggetto pubblico (ma in tal caso il reato risulta aggravato).

### *Presupposto*

Presupposto comune ad entrambe le ipotesi è l'esistenza di una relazione tra il mediatore e l'agente pubblico di cui il faccendiere possa avvalersi per una possibile influenza sull'operato dei pubblici poteri.

Tale relazione deve essere realmente esistente e non solo prospettata dal soggetto agente, altrimenti ricorrendo la c.d. vendita di fumo di cui all'art. 346 cod. pen.

L'esistenza della relazione non è da sola sufficiente a connotare la sussistenza del reato, poiché la vera causa del negozio illecito tra il mediatore e il soggetto privato interessato è costituita dallo sfruttamento della esistente relazione per determinare, o perlomeno, orientare il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

### *Elemento oggettivo*

Sul versante oggettivo, l'art. 346 *bis* cod. pen. sanziona due ipotesi delittuose: farsi dare o promettere, per sé o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per svolgere una mediazione nei confronti del pubblico funzionario, al fine di fargli adottare un atto contrario ai doveri d'ufficio oppure ritardare o omettere un atto dell'ufficio oppure farsi dare o promettere, per sé o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare l'agente pubblico per la medesima condotta *contra legem*.

Ai fini della punibilità si richiede uno scopo determinato: le due condotte sopra descritte rilevano penalmente solo ove l'intermediazione sia svolta per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dovuto del suo ufficio.

Nella descrizione della condotta tipica è centrale la finalizzazione dell'accordo volta ad ottenere il compimento, da parte di un pubblico ufficiale, di un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; sarà, pertanto, penalmente irrilevante la dazione di una somma di